



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.3.2012
COM(2012) 152 final

2012/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 12 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹ ("accordo di Ankara") e l'articolo 36 del protocollo addizionale dell'accordo di Ankara² ("protocollo addizionale") prevedono che la libera circolazione dei lavoratori tra l'Unione e la Turchia sia realizzata gradualmente. L'articolo 9 dell'accordo di Ankara stabilisce che nel campo di applicazione dell'accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. L'articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce che il consiglio di associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno dell'Unione e delle loro famiglie residenti nell'Unione ed enuncia alcuni principi per il coordinamento applicati con tali disposizioni.

Come primo passo verso l'applicazione dei principi per il coordinamento della sicurezza sociale enunciati nell'accordo di Ankara e nel suo protocollo addizionale, il consiglio di associazione ha adottato il 19 settembre 1980 la decisione n. 3/80 relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari³ ("decisione n. 3/80"). Il secondo passo, cioè l'adozione di un regolamento sull'attuazione delle disposizioni della decisione n. 3/80, non è mai stato compiuto⁴.

Nel frattempo, la Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/89, relativo al principio di non discriminazione, e il suo articolo 6, concernente l'obbligo di revoca delle clausole di residenza per quanto concerne le prestazioni fornite in conformità a tale decisione, hanno un effetto diretto e possono essere fatti valere dinanzi ai tribunali nazionali⁵.

Al fine di garantire la certezza giuridica e di dare pieno effetto ai principi per il coordinamento della sicurezza sociale contenuti nell'accordo di Ankara e nel suo protocollo addizionale, è necessario che il consiglio di associazione adotti una nuova decisione che sostituisca la decisione n. 3/80. La precedente proposta della Commissione di applicazione della decisione n. 3/80 sarà ritirata, essendo previsto che la nuova decisione del consiglio di associazione attui in un'unica fase gli obblighi dell'accordo e del suo protocollo.

Contesto generale

Le disposizioni dell'accordo di Ankara e del protocollo addizionale sulla libera circolazione dei lavoratori e le misure di attuazione adottate, in particolare la decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, devono essere accompagnate da adeguate disposizioni per il coordinamento della sicurezza sociale. Inoltre, l'articolo 39 del protocollo addizionale

¹ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

² GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

³ GU C 110 del 25.4.1983, pag. 60.

⁴ Il 2.2.1983 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per l'applicazione della decisione n. 3/80, COM(83) 13.

⁵ CGE, causa C-262/96, *Sürül*, causa C-485/07, *Akdas*.

contiene disposizioni esplicite per il coordinamento tra i regimi di sicurezza sociale, che devono essere applicate. A tal fine è necessaria una decisione del consiglio di associazione.

Anche alcuni altri accordi di associazione con paesi terzi contengono disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. La presente proposta fa parte di un pacchetto comprendente proposte simili relative agli accordi con l'Albania, il Montenegro e San Marino. Un primo pacchetto di proposte simili concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed Israele è stato adottato dal Consiglio nell'ottobre 2010⁶.

Al fine di stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di associazione è necessaria una decisione del Consiglio.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

A livello dell'Unione europea, i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dal regolamento (CE) n. 883/2004⁷ e dal suo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009⁸.

Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio⁹ estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori turchi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La Turchia è stata associata al progetto di integrazione europea sin dalla firma dell'accordo di associazione di Ankara nel 1963, completato da un protocollo addizionale nel 1970. Tali accordi prevedono come obiettivo il graduale raggiungimento della libera circolazione dei lavoratori tra la Turchia e l'UE. Come corollario a queste disposizioni che definiscono un programma, l'articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce disposizioni per il coordinamento della sicurezza sociale. La piena attuazione di queste disposizioni migliorerà il rapporto speciale con la Turchia, come previsto dall'articolo 8 del TUE. Contemporaneamente essa consentirà alla Turchia di allineare le sue politiche in materia di coordinamento della sicurezza sociale a quelle dell'UE in vista della sua futura adesione all'UE.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

⁶ GU L 306 del 23.11.2010.

⁷ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁸ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁹ GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1. In conformità ai protocolli n. 21 e 22, la Danimarca e il Regno Unito non sono vincolati o soggetti all'applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010. Tuttavia, il Regno Unito continua a essere vincolato e soggetto all'applicazione del precedente regolamento (E) n. 859/2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

La proposta di decisione sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Turchia sostituirà la decisione n. 3/80. La proposta è modellata in modo quasi identico al pacchetto di sei progetti di decisione rispettivamente del consiglio di associazione e del consiglio di stabilizzazione e di associazione, concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Israele, sui quali la posizione dell'Unione europea è stata decisa dal Consiglio nell'ottobre 2010. Nel 2010 si sono svolti in sede di Consiglio ampi negoziati sul contenuto di tali decisioni, preceduti da un'intensa discussione con tutti gli Stati membri nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

L'articolo 39 del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia contiene disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Turchia. Anche altri accordi con paesi terzi contengono disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Tutte richiedono una decisione dell'organismo pertinente istituito da questi accordi che consenta l'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 39.

L'obiettivo delle disposizioni sulla sicurezza sociale di tali accordi è permettere ai lavoratori provenienti dal paese associato in questione di fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro cui sono o sono stati soggetti. Ciò vale anche, a titolo di reciprocità, per i cittadini dell'UE che lavorano nel paese associato.

Dato che tutte le disposizioni comprese nell'attuale pacchetto di proposte relative ai quattro paesi associati (Albania, Montenegro, San Marino e Turchia) sono quasi identiche ed anche quasi uguali al primo pacchetto di sei decisioni concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed Israele adottate dal Consiglio nel 2010, l'applicazione di queste disposizioni da parte delle istituzioni di previdenza sociale degli Stati membri sarà facilitata. L'applicazione di queste proposte potrebbe avere alcune implicazioni finanziarie per le istituzioni nazionali di previdenza sociale, dato che queste sono tenute ad erogare, ad esempio, le prestazioni indicate all'articolo 39 del protocollo addizionale. Tale articolo riguarda tuttavia solo le persone che contribuiscono o hanno contribuito al regime di sicurezza sociale del paese interessato in conformità alla sua legislazione nazionale. In ogni caso può essere difficile in questa fase quantificare l'impatto preciso di queste proposte sui regimi nazionali di sicurezza sociale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è costituita da una decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo con la Turchia e, nell'allegato, da una proposta di decisione del consiglio di associazione in materia di sicurezza sociale.

La proposta di decisione del consiglio di associazione è conforme alla prescrizione dell'articolo 39 dell'accordo addizionale che prevede una tale decisione, al fine di attuare i

principi di sicurezza sociale ivi enunciati. La decisione contiene anche le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 39 del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia cui non si applichi già il regolamento (UE) n. 1231/2010. È inoltre esplicitamente prevista, come nella decisione n. 3/80, l'applicazione dell'articolo 9 dell'accordo nel settore del coordinamento della sicurezza sociale.

La proposta di decisione del consiglio di associazione garantisce inoltre che le disposizioni sull'esportazione delle prestazioni e sulla concessione delle prestazioni familiari siano applicate a titolo di reciprocità anche ai cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Turchia e ai loro familiari che vi risiedono legalmente. Dato che la decisione del consiglio di associazione andrebbe in tal modo oltre il campo di applicazione dell'articolo 39 del protocollo addizionale, il progetto di decisione del consiglio di associazione è basato anche sull'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo di Ankara.

Base giuridica

La decisione del Consiglio sulla posizione da adottare in seno al consiglio di associazione deve essere basata sull'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in combinato disposto con l'articolo 48 del TFUE.

L'accordo di Ankara e il protocollo addizionale prevedono infatti una situazione giuridica che va distinta da quella creata dagli altri accordi di associazione che contengono disposizioni in materia di sicurezza sociale, poiché, contrariamente a tali accordi, l'accordo di Ankara e il protocollo addizionale prevedono espressamente la libera circolazione dei lavoratori come obiettivo da raggiungere gradualmente. In tale contesto, il concetto di libera circolazione dei lavoratori va inteso in modo analogo a quello delle disposizioni dell'Unione pertinenti (cfr. articolo 12 dell'accordo di Ankara).

È vero che la libera circolazione dei lavoratori tra la Turchia e l'UE non è stata realizzata e che quindi non è possibile considerare l'attuale situazione giuridica come un'estensione del mercato interno nell'ambito della libera circolazione delle persone (come nel caso dello SEE e della Svizzera). Tuttavia, vista la prospettiva diversa dell'accordo di associazione e del protocollo addizionale, che intendono estendere il più possibile ai cittadini turchi i principi stabiliti nelle disposizioni dell'Unione relative alla libera circolazione dei lavoratori¹⁰, l'applicazione delle disposizioni di sicurezza sociale, che costituiscono un necessario corollario della circolazione dei lavoratori, deve trovare anch'essa la sua base giuridica nell'articolo 48 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Il protocollo addizionale stabilisce i principi per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che devono essere applicati in modo omogeneo da tutti gli Stati membri. L'attuazione di questi principi deve quindi essere soggetta a condizioni uniformi, che possono essere raggiunte meglio a livello dell'Unione.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

¹⁰ cfr. CGE, causa C-275/02, *Ayaz*, paragrafi 44-45, causa C-467/02, *Cetinkaya*, paragrafi 42-43.

Gli Stati membri mantengono la competenza esclusiva per la determinazione, l'organizzazione e il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale nazionali.

La proposta organizza solo il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Turchia a beneficio dei cittadini di tali paesi. Inoltre, essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale conclusi tra gli Stati membri e la Turchia, qualora questi prevedano un trattamento più favorevole delle persone interessate.

La proposta riduce l'onere amministrativo e finanziario per le autorità nazionali, poiché fa parte di un pacchetto di proposte simili che assicurano un'applicazione uniforme delle disposizioni di sicurezza sociale contenute negli accordi di associazione con paesi terzi.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio (contenente in allegato un progetto di decisione del consiglio di associazione).

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi.

Non esistono opzioni alternative all'azione proposta. L'articolo 39 del protocollo addizionale dell'accordo prescrive l'adozione di una decisione del rispettivo consiglio di associazione. L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato dispone l'adozione di una decisione del Consiglio allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni con effetti giuridici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

La proposta porterà alla semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nazionali e per le parti private.

Spiegazione dettagliata della proposta

A. Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione con la Turchia per quanto riguarda le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Articolo 1

L'articolo prevede l'adozione di una posizione dell'UE nel consiglio di associazione UE-Turchia.

B. Progetto di decisione allegata del consiglio di associazione concernente le disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale contenute nell'accordo.

Parte I: Disposizioni generali

Articolo 1

L'articolo definisce, ai fini della legislazione di uno Stato membro e della Turchia, i termini "accordo", "regolamento", "regolamento di applicazione", "Stato membro", "lavoratore", "familiare", "legislazione", "prestazioni" e "prestazioni esportabili" e rinvia al regolamento e al regolamento di applicazione per gli altri termini utilizzati nella decisione allegata.

Articolo 2

In linea con la formulazione dell'articolo 39 del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia, l'articolo definisce le persone cui si applica la decisione allegata.

Articolo 3

L'articolo prevede il trattamento non discriminatorio di tutte le persone cui si applica l'accordo per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale oggetto dell'accordo.

Parte II

Relazioni tra gli Stati membri e la Turchia

Questa parte della decisione allegata riguarda i principi enunciati all'articolo 39, paragrafo 4, del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia, nonché la clausola di reciprocità relativa ai cittadini dell'UE e ai loro familiari.

Articolo 4

L'articolo illustra il principio dell'esportazione di prestazioni in denaro di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del protocollo addizionale dell'accordo con la Turchia e specifica che tale principio è limitato alle prestazioni indicate all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della decisione allegata, che elenca le prestazioni di cui al paragrafo citato.

Parte III

Disposizioni varie

Articolo 5

L'articolo contiene disposizioni generali sulla cooperazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni, da una parte, e la Turchia e le sue istituzioni, dall'altra, nonché tra i beneficiari e le istituzioni interessate. Tali disposizioni sono simili a quelle dell'articolo 76, paragrafi 3 e 4, primo e terzo comma, e paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 6

L'articolo stabilisce procedure per i controlli amministrativi e le visite mediche analoghe a quelle previste nell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 987/2009. Esso prevede inoltre la possibilità di adottare altre modalità di applicazione in questo settore.

Articolo 7

L'articolo fa riferimento alla possibilità di ricorso alla procedura di composizione delle controversie prevista nell'accordo.

Articolo 8

L'articolo fa riferimento all'allegato II della decisione allegata, che è simile all'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 ed è necessario per definire le disposizioni speciali richieste per l'applicazione della legislazione turca in relazione alla decisione allegata.

Articolo 9

L'articolo consente di continuare ad applicare le procedure amministrative degli accordi esistenti tra uno Stato membro e la Turchia a determinate condizioni.

Articolo 10

L'articolo prevede la possibilità di concludere ulteriori accordi amministrativi.

Articolo 11

Le disposizioni transitorie di quest'articolo sono analoghe a quelle dell'articolo 87, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004. Inoltre, l'articolo contiene una disposizione che tutela i diritti dei lavoratori turchi che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-485/07 Akdas concernente l'effetto diretto dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80, percepiscono una pensione o una prestazione di uno Stato membro prima dell'entrata in vigore della decisione.

Articolo 12

L'articolo precisa lo status giuridico degli allegati della decisione allegata e la procedura per modificarli.

Articolo 13

L'articolo stabilisce la data di entrata in vigore della decisione allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹ ("l'accordo") e il protocollo addizionale dell'accordo del 23 novembre 1970² ("il protocollo addizionale") dispongono che la libera circolazione dei lavoratori tra l'Unione e la Turchia verrà realizzata gradualmente.
- (2) L'articolo 9 dell'accordo stabilisce che nel campo di applicazione dell'accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.
- (3) L'articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce che il consiglio di associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.
- (4) Come primo passo verso l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo addizionale e dell'articolo 9 dell'accordo nel campo della sicurezza sociale, il consiglio di associazione ha adottato il 19 settembre 1980 la decisione n. 3/80 relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari³ ("decisione n. 3/80").
- (5) È necessario garantire che nel campo della sicurezza sociale siano applicati integralmente l'articolo 9 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo addizionale.

¹ GU L 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

² GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

³ GU C 110 del 25.4.1983, pag. 60.

- (6) È necessario aggiornare il contenuto della decisione n. 3/80 in modo che le sue disposizioni riflettano gli sviluppi nel campo del coordinamento della sicurezza sociale nell'Unione europea⁴.
- (7) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 3/80 e sostituirla con una decisione del consiglio di associazione che applichi in una sola volta le disposizioni dell'accordo e del protocollo addizionale relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Lievi modifiche del progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE n. .../... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA

del [...]

in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

visto il protocollo addizionale del 23 novembre 1970², in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ("l'accordo") e il protocollo addizionale dell'accordo del 23 novembre 1970 ("il protocollo addizionale") dispongono che la libera circolazione dei lavoratori tra l'Unione e la Turchia verrà realizzata gradualmente.
- (2) L'articolo 9 dell'accordo stabilisce che nel campo di applicazione dell'accordo è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.
- (3) L'articolo 39 del protocollo addizionale prescrive il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale della Turchia e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.
- (4) L'articolo 39 del protocollo addizionale stabilisce che il consiglio di associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno dell'Unione e delle loro famiglie residenti nell'Unione.
- (5) Come primo passo verso l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo addizionale, il consiglio di associazione ha adottato il 19 settembre 1980 la decisione n. 3/80 relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari³ ("decisione n. 3/80").
- (6) È necessario garantire che nel campo della sicurezza sociale siano applicati integralmente l'articolo 9 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo addizionale.
- (7) È necessario aggiornare il contenuto della decisione n. 3/80 in modo che le sue disposizioni riflettano gli sviluppi nel campo del coordinamento della sicurezza sociale nell'Unione europea.

¹ GU L 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

² GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

³ GU C 110 del 25.4.1983, pag. 60.

- (8) Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio⁴ estende già le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori turchi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito dall'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo addizionale.
- (9) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 3/80 e sostituirla con una decisione del consiglio di associazione che applichi in una sola volta tutti i principi sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale enunciati nell'accordo e nel protocollo addizionale.
- (10) Per quanto riguarda l'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non conferisce, oltre al diritto di esportare determinate prestazioni, alcun diritto supplementare derivante da fatti o eventi avvenuti sul territorio dell'altra parte contraente, se tali fatti o eventi non sono presi in considerazione nella legislazione della prima parte contraente.
- (11) Nell'applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori a prestazioni familiari è soggetto alla condizione che i familiari siano legalmente residenti con i lavoratori interessati nello Stato membro in cui questi esercitano l'attività lavorativa. La presente decisione non conferisce alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari che risiedono in un altro paese, ad esempio in Turchia.
- (12) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione della Turchia.
- (13) Al fine di assicurare il buon funzionamento del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e della Turchia, è necessario stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Turchia nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.
- (14) Occorre adottare disposizioni transitorie per tutelare le persone cui si applica la presente decisione e per evitare che perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione, si intende per
 - a) "accordo": l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;
 - b) "regolamento": il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁵ applicabile negli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) "regolamento di applicazione": il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁶;
 - d) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
 - e) "lavoratore":
 - i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione della Turchia, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;
 - f) "familiare":
 - i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), del regolamento;
 - ii) ai fini della legislazione della Turchia, un familiare ai sensi di tale legislazione;
 - g) "legislazione":
 - i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;
 - ii) per quanto riguarda la Turchia, la legislazione applicabile in Turchia relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;
 - h) "prestazioni":

⁵ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁶ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
 - ii) per quanto riguarda la Turchia, le prestazioni corrispondenti erogate in Turchia;
- i) "prestazioni esportabili":
 - i) per quanto riguarda gli Stati membri:
 - pensioni di vecchiaia,
 - pensioni ai superstiti,
 - pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
 - pensioni d'invalidità,

a norma del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato X del regolamento;

 - ii) per quanto riguarda la Turchia, le prestazioni corrispondenti previste dalla legislazione turca ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato I della presente decisione;
- 2. Gli altri termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato loro assegnato:
 - a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
 - b) per quanto riguarda la Turchia, nella legislazione pertinente applicabile in Turchia.

Articolo 2

Persone interessate

La presente decisione si applica:

- a) ai lavoratori dipendenti di nazionalità turca che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro superstiti;
- b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in uno Stato membro;
- c) ai lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio della Turchia e che sono o sono stati soggetti alla legislazione turca, nonché ai loro superstiti;
- d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in Turchia.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I lavoratori dipendenti di nazionalità turca che lavorano legalmente in uno Stato membro e i loro familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori esercitano la loro attività.
2. I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato membro che lavorano legalmente in Turchia e i loro familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini della Turchia.

Parte II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E LA TURCHIA

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1. Le prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda
 - i) ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio della Turchia o
 - ii) ai fini di una prestazione secondo la legislazione della Turchia, nel territorio di uno Stato membro.
2. I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), come i familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, se tali familiari risiedono nel territorio della Turchia.
3. I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), come i familiari di un lavoratore che è cittadino della Turchia, se tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Turchia si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano incidere sull'applicazione della presente decisione.
2. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e della Turchia possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.
5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare al più presto le istituzioni dello Stato membro competente o della Turchia, se quest'ultima è il paese competente, e dello Stato membro di residenza o della Turchia, se quest'ultima è il paese di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni previste dalla presente decisione.
6. L'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate in conformità alla legge nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile nella pratica l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.
7. Gli Stati membri e la Turchia possono fissare disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni, per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio del paese in cui è situato l'istituzione debitrice. Tali disposizioni devono essere proporzionate, prive di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e conformi ai principi della presente decisione. Esse devono essere notificate al consiglio di associazione.

Controlli amministrativi e visite mediche

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2, beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell'applicazione della presente decisione.
2. Qualora un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Turchia, o in Turchia, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, la visita medica è eseguita, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e degli aspetti che devono essere esaminati nella visita medica.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha richiesto la visita medica.

L'istituzione debitrice si riserva il diritto di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente della prestazione o nel paese in cui è situata l'istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice.

3. Qualora un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Turchia, o in Turchia, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell'istituzione debitrice, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha richiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice si riserva il diritto di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e la Turchia possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il consiglio di associazione.
5. In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all'istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall'istituzione debitrice che li ha richiesti.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 25 dell'accordo

L'articolo 25 dell'accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Condizioni speciali per l'applicazione della legislazione della Turchia

Il consiglio di associazione può, se necessario, fissare condizioni speciali per l'applicazione della legislazione della Turchia nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative degli accordi bilaterali esistenti

Le procedure amministrative previste dagli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e la Turchia possono continuare ad essere applicate, a condizione che non abbiano conseguenze negative per i diritti o gli obblighi delle persone interessate stabiliti dalla presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le procedure di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e la Turchia possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta alle frodi e agli errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
3. Qualunque prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita su richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a una liquidazione in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di qualunque Stato membro o della Turchia concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti non potranno essere opposte agli interessati.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti che non sono decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o della Turchia.
6. I diritti delle persone che percepiscono una pensione e una prestazione speciale in denaro non contributiva da uno Stato membro prima della data di entrata in vigore della presente decisione in seguito all'effetto diretto dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione non sono decaduti o prescritti a seguito della presente decisione.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione n. 3/80 del consiglio di associazione del 19 settembre 1980 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il consiglio di associazione

Il presidente

ALLEGATO I

**ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO NON CONTRIBUTIVE
DELLA TURCHIA**

ALLEGATO II

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
TURCA**